




N. R.G. 9744/2015



TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione Specializzata Materia di Impresa

Il Giudice designato, dott. Luca Boccuni, nel procedimento cautelare *ex art.* 700 cpc, recante n. 9744/2015 R.G., promosso da A srl, B srl e C con l'avv.to _____ contro D spa, con gli avv.ti _____ e _____, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 10.2.2016, ha emesso la seguente

ORDINANZA

Con ricorso depositato in data 16.11.2015, B srl, A srl e C hanno allegato, la prima, di essere società operante nel settore della produzione di lavatrici industriali e, la seconda, impresa la cui attività principale sarebbe la gestione degli immobili utilizzati come opificio dalla stessa A società entrambe amministrate da C socio delle stesse.

Parti ricorrenti hanno rammentato come nell'aprile del 2009 A all'epoca società in nome collettivo, avrebbe chiesto ed ottenuto da D un'apertura di credito in conto corrente dell'importo complessivo di euro 1.600.000,00=, con scadenza al 27.11.2014, a seguito di proroghe e rinegoziazioni, e con la condizione imprescindibile dell'acquisto da parte dello stesso C di n. 800.000 obbligazioni D 5^a emissione 2009/2012 e di n. 800.000 obbligazioni D 3^a emissione 2009/2015, del valore nominale complessivo pari all'affidamento concesso originariamente e con contestuale sottoposizione a pegno di detti titoli a garanzia del fido medesimo.

Alla scadenza nel 2012 dell'emissione delle prime obbligazioni acquistate, a detta di parti ricorrenti, D avrebbe chiesto a C di rinnovare



l'investimento mediante l'acquisto di n. 10.000 azioni della banca medesima, del valore nominale di euro 395.000,00.=, nonché mediante l'acquisto di obbligazioni convertibili, scadenza 2017, per un importo complessivo di euro 400.000,00.=, mentre lo stesso C avrebbe veduto, in data 19.2.2013, altre obbligazioni in precedenza acquistate e del valore nominale complessivo di euro 400.000,00.=, acquistando obbligazioni D convertibili 2017 per un controvalore nominale complessivo di euro 400.005,00.=.

Nel corso del 2013, essendo stato diminuito l'affidamento ad euro 1.300.000,00.=, a detta di parti ricorrenti sarebbero state ridotte proporzionalmente anche le garanzie, confermandosi il pegno sui titoli per euro 800.000,00.= e sottoscrivendo C

atto di ritenzione e compensazione per un valore di euro 500.000,00.= sui titoli dallo stesso detenuti sul relativo deposito, essendo costituito, alla data del 20.6.2014, l'intero portafoglio titoli del garante nelle obbligazioni D del valore nominale di euro 800.000,00.=, nelle 10.000 azioni di D e nelle obbligazioni convertibili D del valore nominale di euro 400.005,00.=.

Peraltro, i ricorrenti hanno ricordato come, alla data indicata, D avrebbe ulteriormente diminuito l'affidamento, portandolo ad euro 1.200.000,00.=, così ulteriormente riducendosi anche le relative garanzie, posto che il 4.7.2014, C

avrebbe sottoscritto atto di ritenzione e compensazione per un valore di euro 800.000,00.= sui titoli detenuti nel relativo deposito, nonché mantenendo il pegno sulle obbligazioni D per il valore nominale di euro 400.000,00.=, liberando il restante valore nominale di euro 400.000,00.=, garanzie che sarebbero rimaste invariate anche successivamente alla concessione della proroga fino al 14.11.2015 dell'affidamento, venuto in scadenza al 27.11.2014, rammentandosi che; in data 13.4.2015, C avrebbe venduto a B se i titoli oggetto di pegno e cioè n. 20.633 azioni D nonché allegandosi come inutilmente

A avrebbe richiesto la proroga dell'affidamento, ovvero la vendita dei titoli onde ripianare l'esposizione debitoria, come assicurato fin dall'origine del rapporto, essendovi così timore che l'istituto potesse chiedere l'immediato rientro dell'esposizione del conto corrente, prodottasi in ragione dell'utilizzo dell'affidamento, non notevole aggravio dell'esposizione medesima.

Rammentando le vicende relative ai fatti gestori illeciti evidenziati dalle ispezioni della Banca d'Italia, come da relazione del 2013, e tali da avere determinato gravi perdite



patrimoniali poste a fondamento della deliberazione dell'assemblea dei soci di svalutare le azioni di **D** da nominali euro 39,50.= a nominali euro 30,50.=, svalutazione verosimilmente da aumentare in vista della trasformazione dell'istituto in società per azioni, in conformità dei provvedimenti normativi di riassetto delle banche popolari, nonché considerato il conseguente valore assolutamente inferiore delle azioni acquistate a garanzia dell'affidamento e la sussistenza del collegamento negoziale esistente tra i diversi contratti relativi alle operazioni descritte, **C**, **B** srl e **A** srl hanno prospettato la risoluzione dei contratti medesimi, integrandosi una vendita *aliud pro alio* in riferimento all'acquisto delle azioni della banca, ovvero prospettandosi lo scioglimento degli effetti di detti rapporti, in ragione della condizione implicita (presupposizione), relativa al valore delle azioni.

Inoltre, parti ricorrenti hanno prospettato l'annullabilità dei vari contratti tra loro collegati in ragione del dolo imputabile all'istituto di credito circa il valore e la consistenza delle azioni, oltre che l'annullabilità per l'errore circa detto valore in cui sarebbe incorsa parte acquirente.

Ritenuta l'inefficacia ovvero l'annullabilità degli atti negoziali rammentati e affermata la necessità di provvedere con urgenza, onde evitare pregiudizio grave ed irreparabile ex art. 700 cpc, **A** srl, **B** srl e **C** hanno chiesto di ordinarsi a **D** di astenersi dal richiedere il rientro dell'esposizione debitoria di **A**, vista la scadenza dell'affidamento al 14.11.2015, di ordinarsi all'istituto di credito di non segnalare alla centrale rischi la sofferenza, di ordinarsi a **D** di non addebitare interessi passivi per l'esposizione dell'affidamento oggetto di contestazione.

Costituendosi in giudizio, **D** spa ha chiesto il rigetto delle pretese cautelari, eccependo preliminarmente l'incompetenza del Tribunale di Venezia, quale sezione specializzata per la materia di impresa, assumendosi come, in modo del tutto pretestuoso ed infondato, parti ricorrenti avrebbero allegato la sussistenza di un collegamento negoziale tra l'acquisto delle azioni di **D** e l'affidamento



concesso, così allegandosi la risoluzione o l'annullamento di tutti i rapporti negoziali rammentati.

Nel merito, **D** ha affermato di aver prorogato l'affidamento fino al 30.11.2015 e che **C** in realtà, sarebbe divenuto socio con l'acquisto di n. 10.000 azioni in data 9.3.2012, a cui aggiungersi 10.633 azioni rivenienti dalla conversione delle obbligazioni acquistate nel febbraio 2013, avendo la stessa **B** srl acquistato in data 1.7.2010 n. 7850 azioni, ove il contratto di affidamento con **A** sarebbe risalente a ben prima e, in particolare, alla data del 30.4.2009, non potendosi intravedere tra detti atti negoziali alcun collegamento, collegamento da escludere in riferimento al ricordato successivo acquisto di azioni di **D** quale condizione per la concessione del finanziamento, non essendo stato mai imposto dall'istituto detto acquisto.

Infatti, **D** ha ricordato come, al momento della concessione dell'affidamento in favore di **A**, **C** avrebbe esclusivamente costituito in garanzia (pegno) le obbligazioni **D** dallo stesso acquistate per valore di nominali 1.600.000,00=, rientrando l'operazione nelle normali attività di finanziamento assistite da garanzia di terzi, senza il perseguimento di uno scopo unitario tra i diversi atti negoziali, mentre volendo **C** liberare parte delle obbligazioni pignorate e in particolare quelle in scadenza nel 2012 del valore nominale di euro 800.000,00=, su precisa richiesta dello stesso, in occasione della rinnovazione dell'affidamento e senza nessuna pressione, **D** avrebbe acconsentito, in data 23.4.2012, la sostituzione del pegno con altre obbligazioni con scadenza al 2015 e del valore di euro 400.000,00=, ottenendo la sottoscrizione dell'atto di ritenzione e compensazione con cui lo stesso **C** autorizzava l'istituto a vendere le n. 10.000 azioni **D**, al fine di soddisfare il suo credito con **A**.

La resistente ha anche negato di avere mai assicurato che le azioni sarebbero state facilmente alienabili in qualsiasi momento e con grande facilità, visti i rischi insiti nelle operazioni aventi ad oggetto partecipazioni di società non quotate e, quindi, non negoziali sul mercato borsistico, come fatto presente fin dal primo acquisto azionario.

D ha ricordato come le azioni sarebbero state acquistate senza che fossero state fornite all'acquirente informazioni false circa lo stato patrimoniale dell'impresa.



La resistente ha escluso la possibilità di configurare, in riferimento al valore delle azioni, la risolubilità del contratto per vendita *aliud pro alio*, come affermato da costante giurisprudenza, avendo il contratto medesimo oggetto i diritti di partecipazione sociale e non il valore della partecipazione stessa, né potendosi parlare di fattispecie integrante l'invocata presupposizione.

D... ha escluso anche la configurabilità del dolo in ragione della prospettata artefazione della situazione patrimoniale in cui la società si troverebbe e della falsa affermazione della facile liquidabilità e compensabilità delle azioni, non avendo legittimazione attiva (B) essendo essa successore a titolo particolare delle azioni acquistate da C appartenendo detta legittimazione alla sola parte del contratto ed essendo soggetto passivo della richiesta eventualmente solo quest'ultimo dante causa, anche con riferimento alla domanda di risoluzione, nonché negandosi la sussistenza del dolo medesimo.

Sempre in riferimento alla prospettata annullabilità dell'acquisto delle azioni, parte resistente ha eccepito l'inconfigurabilità dell'errore essenziale, escludendosi che quello prospettato possa ritenersi errore sull'oggetto del contratto o sulle qualità determinanti il consenso, essendo ancora una volta l'oggetto della cessione esclusivamente la partecipazione societaria.

D... ha, quindi, concluso chiedendo il rigetto del ricorso, contestando anche la ricorrenza del presupposto del *periculum in mora*.

Con nota successivamente depositata, parte ricorrente ha riconosciuto che D... ha concesso ulteriore proroga dell'affidamento fino all'1.2.2016, replicando alle difese della resistente la quale, a sua volta, ha controreplicato alle deduzioni avversarie con memoria depositata il 3.2.2016.

Essenziale ai fini del giudizio è individuare correttamente l'oggetto del contendere partendo dal *petitum* cautelare indicato da parti ricorrenti. A srl, B srl e C chiedono specificamente un provvedimento



d'urgenza, anticipatorio del relativo giudizio di merito, avente sostanzialmente contenuto di accertamento negativo circa la sussistenza del credito vantato da D.

Sulla scorta dell'affermata invalidità ed inefficacia del contratto di affidamento intercorso tra la convenuta e A srl, così pretendendosi di inibire alla resistente di richiedere il pagamento dell'esposizione debitoria relativa e di provvedere alla segnalazione di sofferenza alla centrale rischi. Ebbene, il presupposto imprescindibile della pretesa è l'affermato collegamento negoziale asseritamente esistente tra detto contratto di affidamento e gli atti negoziali con cui C avrebbe acquisto le azioni della stessa D sottoposte a garanzia del credito dell'istituto medesimo, come condizione necessaria ed imposta per accedere al finanziamento rammentato. Infatti, solo sulla scorta di detto collegamento negoziale, una volta affermata l'inefficacia o l'annullabilità dell'acquisto delle azioni di D

può predicarsi l'inefficacia o l'invalidità del collegato affidamento bancario, con conseguente possibilità di adottare le inibitorie indicate. Parti ricorrenti affermano l'inefficacia o l'invalidità degli atti di acquisto delle azioni di D

in ragione del fatto che i relativi atti negoziali sarebbero risolvibili, avendo ad oggetto un *aliud pro alio*, ovvero in ragione della presupposizione di valore di esse azioni, ovvero sarebbero annullabili per vizio del consenso.

Le riportate allegazioni di parti ricorrenti, secondo cui il finanziamento sarebbe stato concesso a condizione imprescindibile dell'acquisto delle azioni di D, consentono di escludere che, nell'ipotesi di specie, abbia rilevanza la disciplina prevista dall'art. 2358 cc, in tema di divieto per la società di accordare prestiti per l'acquisto delle proprie azioni, divieto che è non è pacifico debba comportare, oltre che la responsabilità dell'organo gestorio, anche l'invalidità del prestito accordato allo scopo indicato.

Ciò chiarito e passando a considerare la sollevata eccezione di incompetenza, va considerato che la decisione cautelare, anticipatoria del giudizio di merito, ha ad oggetto la valutazione, non solo dell'esistenza di detto collegamento negoziale, ma anche della validità e dell'efficacia degli atti negoziali di acquisto delle azioni di D, cosicché la prospettazione delle domande attoree comporta



necessariamente l'affermazione della competenza del Tribunale adito, quale Tribunale delle Imprese, posto che detto giudizio di merito attiene alla decisione, non solo incidentale, sulla validità e sull'efficacia dell'acquisto delle partecipazioni societarie e, quindi, sulla validità e sull'efficacia dell'atto negoziale complesso caratterizzato dal collegamento rammentato.

In tale contesto, indipendentemente dalla fondatezza nel merito della pretesa, non può dirsi che la prospettazione attorea sia pretestuosa ed artificiosamente preordinata a creare una indebita competenza del Giudice adito, cosicché deve rigettarsi l'eccezione preliminare formulata dalla banca convenuta.

Per quanto sinora motivato e venendo a valutare la ricorrenza del presupposto del *fumus boni iuris*, l'accoglibilità della cautela passa necessariamente dalla preliminare verifica della sussistenza del collegamento negoziale dedotto in atti tra concessione dell'affidamento e l'acquisto delle azioni di **D** quale negozio necessitato al fine di ottenere l'affidamento medesimo. Da quanto allegato in atti, risulta pacificamente che l'apertura di credito per gli originari euro 1.600.000,00.= è stata concessa a **A** srl nell'aprile del 2009, salve le successive riduzioni, mentre contestualmente alla concessione dell'apertura di credito sono state acquistate da **C** non partecipazioni societarie in **D** ma esclusivamente titoli obbligazionari della resistente, con varie scadenze, sottoposti a pegno a garanzia dell'esposizione debitoria di **A** medesima. Ora, le azioni di **D** di cui il ricorrente **C** era originariamente titolare sono n. 10.000 azioni, acquistate nel corso del 2012 (doc. n. 4 di fascicolo di parte convenuta), nonché n. 10.633 azioni derivanti dalla conversione delle obbligazioni **D** acquistate nel corso del 2013 (doc. n. 10 di fascicolo di parte ricorrente), avendo **B** srl acquistato nel luglio del 2010 n. 7850 azioni **D** (doc. n. 5 di fascicolo di parte convenuta).

Ora considerando proprio detto ultimo acquisto, deve certamente escludersi la possibilità di individuare un collegamento negoziale con l'affidamento concesso ad **A**, posto che non solo detto acquisto è successivo all'apertura di credito ma anche perché non risulta la sottoposizione di tali partecipazioni ad alcuna garanzia prestata



in riferimento all'esposizione debitoria della **A** medesima, di modo che, anche volendosi ravvisare una inefficacia ovvero un'annullabilità dell'atto di acquisto medesimo, non potrebbe in alcun modo giustificarsi un effetto riflesso o diretto sul contratto di apertura di credito oggetto di domanda.

Quanto alle 20.633 azioni già in titolarità di **C**, deve chiarirsi che la parte di 10.000 azioni risulta sia stata acquistata corso del 2012, se non al fine di sottoporla a pegno, sicuramente in modo di vincolarla all'esposizione debitoria di **A** srl, tanto che in data 23.4.2012 **C** ha conferito il diritto irrevocabile a **D** di vendere senza preavviso detti valori, così compensando con la liquidità riveniente il credito derivante dall'affidamento dato ad **A** (doc. n. 10 di fascicolo di parte convenuta). Analogamente è accaduto in riferimento alle ulteriori 10.633 azioni risultanti dalla conversione delle obbligazioni di **D**, tanto che nel 2014 lo stesso **C** ha sottoscritto due nuovi atti (doc. nn. 13 e 14 di fascicolo di parte convenuta) con cui egli ha nuovamente conferito il mandato indicato estendendolo anche alle azioni convertite.

Se originariamente le obbligazioni di **D**, contestualmente alla concessione dell'apertura di credito vennero sottoposte a pegno, con l'acquisto delle azioni, il pegno è venuto meno in quanto sostituito da accordo di mandato irrevocabile a vendere le azioni medesime, senza che si sia verificata la sostituzione dell'oggetto dell'originaria garanzia tra titoli obbligazionari ed azioni.

In realtà, al momento dell'acquisto delle azioni l'apertura di credito era pacificamente già in essere, difficilmente potendosi affermare che essa venne pattuita solo alla condizione imposta dell'acquisto delle partecipazioni azionarie.

Inoltre, è pacifico in atti che, in data 13.4.2015, tutte le azioni in titolarità di **C** sono state da questi vendute, con il consenso dell'istituto di credito, a **B**.srl (doc. n. 18 di fascicolo attoreo), con la conseguenza che in tal modo l'allegato collegamento tra il finanziamento pregresso e il successivo l'acquisto azionario non può reputarsi verosimilmente sussistente, posto che **D** non sarebbe nella condizione di opporre al nuovo titolare delle azioni il mandato a vendere originariamente pattuito con il dante causa, non risultando che **B** abbia



accordato all'istituto analogo diritto di ritenzione e mandato irrevocabile a vendere dette azioni al fine di compensare con il ricavato l'esposizione debitoria di A srl. Infatti, se il collegamento negoziale, inteso nell'imposizione dell'acquisto delle partecipazioni onde consentire il riconoscimento dell'affidamento, fosse stato esistente, la banca avrebbe preteso di sottoporre a vincolo le azioni anche nei confronti di B.

Inoltre, appare contraddittorio affermare che la banca abbia imposto l'acquisto delle azioni al fine di mantenere la già esistente linea di credito di cui A avrebbe avuto necessità e, quindi, al fine di non revocare l'affidamento. Infatti, affermato che le azioni, al momento del loro acquisto, avrebbero avuto valore del tutto inconsistente, circostanza che giustificerebbe l'affermata risoluzione del contratto per vendita *aliud pro alio*, ovvero il suo annullamento per dolo ed errore, non si deve per quale motivo D avrebbe preteso ed imposto la garanzia su beni del tutto incongrui rispetto l'affidamento concesso.

In definitiva, allo stato e salve migliori prove nel giudizio di merito, non vi sono elementi atti a dare contezza, seppure nei limiti del giudizio di verosimiglianza, della fondatezza delle pretese di parte ricorrente, dovendosi così rigettare il ricorso cautelare.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

rigetta il ricorso;

condanna parti ricorrenti a pagare in favore della convenuta le spese di lite che si liquidano in euro 5.000,00.= per compensi professionali, oltre accessori di legge.

Si comunichi.

Venezia, 17 marzo 2016

Il Giudice
dott. Luca Boccuni

